

Progetto formativo nel settore dell'Alta Formazione Artistico musicale

Richiesta intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Delibera n. 725 del 07/05/2021

**Progetto formativo nel settore dell'Alta Formazione Artistico musicale - richiesta intesa con il
Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 725 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Progetto formativo nel settore dell'Alta Formazione Artistico musicale - richiesta intesa con il
Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250.

Il giorno 07 Maggio 2021 ad ore 08:46 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2021-S116-00075

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 7

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO CHE

il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 250, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol in materia di accademie di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori
di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento", all'articolo 1

prevede che:

1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di
musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma di Trento si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti
gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia,
alla Provincia autonoma di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale
dell'istituzione.
3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli

studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Trento e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Trento a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Trento, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Trento verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi. (...)"

Il DPR 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante a disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508", all'articolo 11, detta le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali.

Con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca di data 20 giugno 2016 prot. n. 8093 sono state emanate le "Indicazioni operative per la presentazione delle domande di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212".

Con delibera dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (di seguito anche "ANVUR") di data 24 gennaio 2018 n. 19 sono stati definiti i "Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM" ai fini della valutazione delle proposte di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

CONSIDERATO CHE:

RIFERIMENTO : 2021-S116-00075

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 7

con nota di data 22 giugno 2020, acquisita al protocollo provinciale n. 361238 di data 24 giugno 2020 (e relativi allegati trasmessi separatamente nella medesima data), la società KNAcademy Srl Impresa sociale, con sede a Rovereto (TN), ha presentato alla Provincia, ai sensi dell'art. 11 del DPR 8 luglio 2005 e del d.lgs 25 luglio 2006, n. 250, l'istanza di autorizzazione di nuova istituzione AFAM e di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "DAPL 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" in strutture site nel Comune di Ala (Tn).

La Provincia, a causa della incompletezza di quanto trasmesso, ha più volte richiesto all'istante l'integrazione della documentazione sulla base di quanto previsto dai "Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM", adottato con delibera ANVUR n. 9 del 25/01/2017 e sm.

L'istante ha trasmesso quanto richiesto con più invii in diversi momenti e da ultimo in data 26 aprile 2021.

DATO ATTO CHE:

l'articolo 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 regola le modalità per l'autorizzazione a rilasciare titoli AFAM aventi valore legale da parte di istituzioni non statali e prevede l'acquisizione dei pareri del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (ora provvisoriamente sostituito da apposita commissione ministeriale) in ordine all'adeguatezza dell'ordinamento didattico e del Comitato (ora ANVUR) in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.

E' stata data attuazione alla sopra richiamata disposizione con le "Indicazioni operative" rilasciate dal Ministero con nota prot. 8093 di data 20 giugno 2016, la quale prevede in capo all'istituzione richiedente almeno 5 anni di esperienza nel settore AFAM nonché di aver concluso almeno un ciclo di tre anni del corso per il quale si chiede l'attivazione.

In occasione di precedenti istanze Provincia autonoma di Trento e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno concordato, in forza della speciale delega delle funzioni amministrative di cui al d.lvo 250/2006, di non richiedere la presenza dei requisiti di esperienza e attività previsti dalla nota ministeriale sopracitata in capo alle istituzioni non statali con sede nella Provincia autonoma di Trento che intendono attivare dei corsi AFAM sul territorio provinciale.

Il decreto legislativo 250/2006 sopracitato stabilisce che la Provincia nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate acquisisca, ove previsto dalla normativa vigente, il parere obbligatorio del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (ora provvisoriamente sostituito da apposita commissione ministeriale) per la valutazione dell'ordinamento didattico (art. 1, comma 2

del d.lvo 250/2006) mentre per la verifica dell'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni la Provincia possa (ma non debba) avvalersi dell'ANVUR, purché effettui la valutazione in conformità ai criteri elaborati dall'Agenzia medesima con delibera del consiglio direttivo di data 24 gennaio 2018 n. 19 e smi (art. 1, comma 4 del d.lvo 250/2006).

La Provincia ha esaminato l'istanza in oggetto, come di seguito riportato, tenuto conto dei pareri acquisiti in occasione della precedente istanza presentata in data 29 marzo 2019 per il medesimo corso di diploma accademico di primo livello in "DALP 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" e nello specifico:

- il parere della Commissione ministeriale sostitutiva del CNAM reso con verbale n. 51 del 3 dicembre 2019 favorevole in ordine alla conformità dell'ordinamento del corso proposto alle disposizioni vigenti per le Istituzioni statali RIFERIMENTO : 2021-S116-00075

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 7

- il parere dell'ANVUR espresso con delibere n. 21 del 26 febbraio 2020 e n. 103 del 18 giugno 2020 favorevole in ordine all'adeguatezza complessiva della docenza e non favorevole in ordine all'adeguatezza delle strutture e alle modalità di reclutamento del personale docente.

La domanda presentata da KNAcademy Srl impresa sociale è stata esaminata sulla base dei seguenti requisiti:

A) ORDINAMENTO DIDATTICO E DOCENZA

Per quanto riguarda la valutazione dell'ordinamento didattico relativo al corso accademico di primo livello proposto dall'istituzione e precisamente "DAPL08 in Nuove tecnologie dell'arte - indirizzo Arti multimediali" si fa presente che, nella valutazione del medesimo corso proposto nell'istanza del 2019, la Commissione ministeriale sostitutiva del CNAM con verbale n. 51 del 3 dicembre 2019 ha reso parere favorevole in ordine alla conformità

dell'ordinamento del corso alle disposizioni vigenti per le Istituzioni statali.

Per quanto riguarda la docenza, l'ente ha presentato i medesimi curricula vitae presentati nell'istanza 2019 e sui quali ANVUR nel parere approvato con delibera n. 21 di data 26 febbraio 2020 ha espresso un giudizio di adeguatezza.

In merito ai rilievi sulle modalità di reclutamento della docenza espressa nel sopracitato parere dell'ANVUR, KNAcademy ha predisposto uno specifico documento esplicativo delle procedure che intenderà adottare al riguardo.

Pertanto, sulla scorta dei pareri sopra richiamati, si ritiene verificata la conformità dell'ordinamento didattico del corso proposto e l'idoneità del corpo docente che l'Ente intende assumere per l'insegnamento delle varie discipline.

STRUTTURE, ATTREZZATURE E ORGANIZZAZIONE

La struttura provinciale competente ha esaminato la documentazione presentata dall'Accademia in merito alle risorse strutturali, di attrezzature e di strumentazioni per verificare la loro conformità ai criteri elaborati dall'ANVUR.

Si ritiene che gli spazi presenti consentano l'avvio delle attività didattiche, considerato anche l'impegno formale del Sindaco del Comune di Ala (nota prot. n. 7265 del 13 maggio 2020) a mettere a disposizione ulteriori locali/edifici per il successivo sviluppo di tutte le attività dell'istituzione.

Per quanto riguarda la strumentazione, le attrezzature e la dotazione libraria, si prende atto che l'ente, essendo di nuova istituzione e non avendo finora svolto alcuna attività, provvederà all'integrazione della dotazione attualmente presente in conformità a quanto stabilito nei documenti di ANVUR, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio con valore legale e prima dall'avvio delle attività.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'ente le proposte documentali presentate confermano l'impianto organizzativo previsto dal DPR 28 febbraio 2003, n. 132 e, dove necessario, si ritiene potranno essere adeguati o integrati successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio con valore legale e prima dall'avvio delle attività.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00075

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 7

ASPETTI FINANZIARI

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si evidenzia che ANVUR nel parere definitivo sull'istanza 2019 non ha sollevato alcun rilievo.

La struttura provinciale competente ha esaminato la documentazione presentata con l'istanza 2020 e non ha riscontrato criticità, purché i soci garantiscano la copertura del disavanzo iniziale e si verifichino le previsioni di iscrizione degli studenti.

Tutto ciò premesso,

ai fini della programmazione di cui all'art. 1 co. 3 del D. Lgs. 250/2006, vista l'attuale offerta formativa presente sul territorio provinciale si ritiene che possa sussistere una potenziale domanda nello specifico settore dell'alta formazione artistica proposto dalla società KNAcademy srl;

si ritiene, inoltre, l'insediamento di tale realtà valido e funzionale allo sviluppo culturale, formativo ed imprenditoriale del territorio provinciale ed in particolare della città di Ala che si sta identificando sempre più come centro di notevole interesse storico e culturale;

a voti unanimi legalmente espressi **DELIBERA**

1. di stabilire che, ai fini della programmazione provinciale di cui all'art. 1 comma 3 del D.

Lgs. 250/2006, l'attivazione di un corso di diploma accademico di primo livello in "DALP 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" con relativo rilascio di titoli di studio aventi valore legale è coerente con il quadro dell'offerta formativa presente sul territorio provinciale, precisando che il fabbisogno formativo provinciale del settore AFAM (fatta esclusione del Conservatorio di musica F.A. Bonporti di Trento) per l'anno accademico 2021/2022 risulta così coperto;

2. di trasmettere, per le motivazioni espresse in premessa, la domanda (e i relativi allegati ed integrazioni) presentata in data 22 giugno 2020 (prot. n. 361238 di data 24 giugno 2020) da KNAcademy srl impresa sociale con sede legale in Rovereto, viale Brennero 1/D (P.IVA e CF

02391190226) al Ministero dell'Università e della Ricerca, al fine di raggiungere la prescritta intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250;

3. di rinviare a successivo provvedimento, acquisita l'intesa di cui al punto precedente,

l'autorizzazione all'attivazione di un corso di diploma accademico di primo livello in "DALP 08 - Nuove tecnologie dell'Arte - indirizzo arti multimediali" e al rilascio dei relativi titoli di studio aventi valore legale, da parte dell'impresa KNAcademy srl;

4. di stabilire che in assenza dell'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca i corsi eventualmente erogati dalla KNAcademy srl non possono prevedere il rilascio di titoli di studio aventi valore legale;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio provinciale;

RIFERIMENTO : 2021-S116-00075

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 7

6. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00075

Pag 6 di 7 ROV

Num. prog. 6 di 7

Adunanza chiusa ad ore 12:08

Verbale letto, approvato e sottoscritto.